



COMUNE DI POGGIORSINI
(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE
RAGAZZE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 28/11/2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Funzioni
- Art. 4 – Risorse
- Art. 5 – Proposte e pareri
- Art. 6 – Pubblicità

TITOLO II – MODALITA' DI ELEZIONE E SVOLGIMENTO

- Art. 7 – Elettorado attivo
- Art. 8 – Elettorado passivo
- Art. 9 – Composizione
- Art. 10 – Elezioni
- Art. 11 – Pubblicazioni
- Art. 12 – Insediamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze – elezioni del Sindaco
- Art. 13 – Linee programmatiche del Sindaco
- Art. 14 – Giuramento del Sindaco
- Art. 15 – Sede del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
- Art. 16 – Sedute
- Art. 17 – Partecipazione al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
- Art. 18 – Modalità di intervento nel consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
- Art. 19 – Comportamento
- Art. 20 – Rapporto con il pubblico

TITOLO III – RUOLI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO

- Art. 21 – Ruolo del Sindaco
- Art. 22 – Ruolo del Tutor
- Art. 23 – Ruolo del Segretario
- Art. 24 – Commissioni di lavoro
- Art. 25 – Entrata in vigore e pubblicazione
- Art. 26 – Norma transitoria finale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche volte alla formazione del giovane cittadino, favorisce la crescita sociale e culturale dei ragazzi, nonché la consapevolezza in loro dei diritti e doveri verso le istituzioni e verso la comunità cittadina.
2. A tal fine, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto comunale, istituisce il "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze" del Comune di Poggiorsini.
3. All'interno di ogni organo collegiale previsto nel presente regolamento, sarà garantito il rispetto della parità di genere.

Articolo 2 - Finalità

1. Le finalità e le caratteristiche del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono fondate su:
 - a) Convenzione Internazionale dei Diritti dell'infanzia (ONU – 20 novembre 1989);
 - b) promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e per l'adolescenza (legge n. 285/1997);
 - c) sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza (legge regionale n. 10/1999);
 - d) art. 3 dello Statuto Comunale.
2. In particolare il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è istituito per:
 - a) consentire ai ragazzi di esprimere attraverso propri rappresentanti liberalmente eletti, desideri, bisogni, necessità potenzialità, punti di vista, opinioni e sensibilità del proprio mondo;
 - b) offrire opportunità concrete ai ragazzi di esercitare i propri diritti e doveri, di sviluppare in modo proficuo e autonomo la capacità critica, decisionale e di elaborazione di idee;
 - c) rendere vissuti i principi e le regole della partecipazione democratica e della integrazione razziale, culturale e religiosa;
 - d) garantire alla città e agli amministratori un luogo privilegiato di ascolto del punto di vista dei ragazzi ed un confronto sui problemi e sulle proposte di miglioramento della qualità della vita cittadina.

Articolo 3 - Funzioni

1. In linea di massima il Consiglio Comunale dei Ragazzi e dei Ragazzi delibera, in via consultiva e propositiva, sulle seguenti materie:
 - a) ambiente e verde pubblico;
 - b) territorio: con particolare attenzione al miglioramento e alla sostenibilità degli spazi urbani;
 - c) sport, tempo libero, cultura e spettacolo;
 - d) tematiche sociali e rapporti con l'associazionismo;
 - e) pubblica istruzione;
 - f) pubbliche relazioni e rapporti con l' "UNICEF" ed altri organismi Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali aventi analoghe finalità in ordine alla tutela e alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Articolo 4 - Risorse

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo, con l'assistenza di un tutor scelto tra i dipendenti comunali, regolarmente nominato dal Sindaco.
2. La sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 5 – Proposte e pareri

1. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, acquisite sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dal Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze in collaborazione con il tutor e trasmesse al Sindaco del Comune di Poggiorsini.
2. Sindaco del Comune di Poggiorsini può richiedere al "Consiglio Comunale Cittadino", di discutere e deliberare su uno o più argomenti proposti dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Articolo 6 – Pubblicità

1. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è data ampia pubblicità nelle forme previste per le sedute del Consiglio Comunale Cittadino.

TITOLO II – MODALITA' DI ELEZIONE E SVOLGIMENTO

Articolo 7 – Elettorato attivo

1. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado pubbliche e gli alunni delle quinte classi della scuola primaria pubblica presenti nel Comune di Poggiorsini.

Articolo 8 – Elettorato passivo

1. Possono essere eletti componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, gli alunni delle quinte classi della scuola primaria pubblica e gli studenti delle classi della scuola secondaria pubblica di primo grado presenti nel Comune di Poggiorsini.

Articolo 9 – Composizione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è formato da n. 11 componenti, compreso il Sindaco, così suddivisi:

- a) n. 8 consiglieri eletti dagli studenti della scuola secondaria di primo grado;
- b) n. 3 consiglieri eletti dagli alunni delle quinte classi della scuola primaria.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze resta in carica due anni.

Articolo 10 - Elezioni

1. Ciascuna scuola, di norme entro il 30 novembre, provvede alla raccolta delle candidature a Consigliere, nel rispetto dei criteri della partecipazione e della consapevolezza.

2. Raccolte le candidature, le scuole dispongono i candidati in ordine alfabetico, con l'indicazione della data di nascita e della classe di appartenenza.

3. Decorsi sei giorni dalla raccolta delle candidature, ha inizio la campagna elettorale che può svolgersi nelle forme ritenute più idonee da alunni e studenti, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, incontri, manifesti, volantini ecc.).

4. Le elezioni si svolgeranno di norma entro il 20 dicembre, in un unico giorno, scelto d'intesa con l'Amministrazione Comunale, esclusivamente in orario scolastico, anche pomeridiano.

5. Gli elettori ricevono una scheda sulla quale è riportata la lista dei candidati a Consigliere Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: è possibile esprimere una sola preferenza, apponendo una crocetta sulla casella a fianco del candidato prescelto.

6. Il voto è libero e segreto.

7. In ciascuna scuola si insedia il Seggio elettorale costituito dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori sorteggiati fra gli alunni non candidati. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

8. Sono eletti Consiglieri i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nel numero assegnato a ciascuna scuola. A parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

9. Tra i Consiglieri eletti da ciascuna scuola secondaria di 1° grado, almeno uno deve essere iscritto alla terza classe. In mancanza, è eletto il candidato della terza classe maggiormente suffragato tra i non eletti. In quest'ultimo caso il meno suffragato dei Consiglieri eletti diventa primo dei non eletti.

10. Il tutor raccoglie i risultati di scrutinio, le liste, le schede elettorali ed i verbali di ciascun seggio e deposita il tutto presso la segreteria del Comune. Nei successivi cinque giorni, il Comune provvede al controllo dei verbali delle operazioni di voto e alla stesura di una relazione con l'elenco dei Consiglieri eletti di ciascuna scuola e dei

primi non eletti in numero pari a quello degli eletti, completo dei dati relativi alla scuola, alle classi di appartenenza ed alle preferenze attribuite a ciascuno.

Articolo 11 – Pubblicazioni

1. Il Sindaco del Comune di Poggiorsini, preso atto della relazione, provvede alla proclamazione dei consiglieri eletti il cui elenco viene affisso all'albo pretorio.
2. Nei successivi quindici giorni, su convocazione del Sindaco del Comune, si tiene la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Articolo 12 – Insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – Elezione del Sindaco

1. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si procede all'elezione del Sindaco, a maggioranza assoluta dei voti tra e da i consiglieri eletti.
2. La votazione si svolge e scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni sono per alzata di mano.
3. Qualora dopo tre scrutini nessuno dei consiglieri avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti, si procederà all'elezione del Sindaco mediante sorteggio tra i due candidati più suffragati nel terzo scrutinio.
4. Eletto il Sindaco, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze provvede alla costituzione delle commissioni di lavoro con votazione, per alzata di mano, sui nomi proposti dal Sindaco.
5. In tutti i casi di cui al regolamento, a parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.
6. Il verbale della seduta dell'insediamento è stilato dal Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze in collaborazione con il tutor. Fino alla designazione del segretario, ne esercita le funzioni il tutor.

Articolo 13 – Linee Programmatiche del Sindaco

1. Successivamente alla seduta di insediamento, nel periodo di tempo compreso tra il 10° e il 15° giorno, su convocazione del Sindaco, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si riunisce per il giuramento e le dichiarazioni programmatiche del Sindaco neo-eletto, a cui segue il relativo dibattito.

Articolo 14 – Giuramento del Sindaco

1. Il Sindaco neo-eletto, prima di illustrare le linee programmatiche, presta giuramento nelle mani del Sindaco della Città pronunciando la seguente formula di rito *“Io....Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze della Città di Poggiorsini prometto davanti ai cittadini, ragazzi e adulti, di svolgere con impegno, lealtà e sincerità il mio dovere”*.
2. Il Sindaco della città raccoglie il giuramento del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze e gli consegna la fascia tricolore che verrà indossata in ricorrenza delle cerimonie ufficiali alle quali sarà chiamato a presenziare.

Articolo 15 – Sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha sede e si svolge presso l'aula consiliare del Palazzo di Città.
2. Nel corso di ogni anno scolastico, oltre a quella di insediamento, devono tenersi almeno due sedute di consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.
3. Il Sindaco garantisce adeguato supporto tecnico-organizzativo e amministrativo per tutte le attività del consiglio.

Articolo 16 – Sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e ritenute valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri, computando a tal fine anche il Sindaco, in prima convocazione. Qualora non si raggiunga il numero legale, la seduta, a distanza di mezz'ora da quella prevista per la prima convocazione, diventa di seconda convocazione. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno tre consiglieri, senza computare il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – Partecipazione al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Copia della convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è inviata al Sindaco del Consiglio Comunale Cittadino che può intervenire personalmente o con un proprio delegato.
2. Non sono previsti gettoni di presenza per le sedute dei consigli, così come per le attività delle commissioni.

Articolo 18 – Modalità di intervento nel Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

1. Il consigliere che intende intervenire nella seduta di consiglio prenota l'intervento alzando la mano.
2. Ciascun intervento non può avere durata superiore ai 15 minuti.

Articolo 19 – Comportamento

1. Il Consigliere è tenuto, nel corso delle sedute del Consiglio e delle Commissioni di lavoro, a tenere comportamenti corretti e rispettosi. Dopo tre richiami, il Sindaco revoca il diritto di parola al Consigliere destinatario dei richiami.

Articolo 20 – Rapporto con il pubblico

1. Al termine del dibattito è consentito al pubblico presente di intervenire, per non più di dieci minuti complessivi, previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III – RUOLI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO

Articolo 21 – Ruolo del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze nelle occasioni pubbliche alle quali partecipa. Nel corso delle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha il compito di:

- illustrare gli argomenti all'ordine del giorno;
- rispondere alle interrogazioni dei Consiglieri;
- coordinare la trasmissione degli atti al Sindaco della Città;
- raccogliere le proposte pervenute da Enti, Associazioni e cittadini e sottoporle alla discussione;
- convocare e presiedere il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze in collaborazione diretta con il tutor;
- dare la parola ai Consiglieri che la richiedono;
- curare l'ordine degli interventi;
- insediare le Commissioni di lavoro e seguirne le attività;
- sottoscrivere, con il tutor e il Segretario, i verbali delle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Articolo 22 – Ruolo del Tutor

1. Il Tutor ha il compito di assicurare il rapporto organico tra il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'Amministrazione Comunale.

A tal fine:

- collabora con il Sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze nei loro rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- stila l'ordine del giorno e la convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze in collaborazione con il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze;
- trascrive, fotocopie ed archivia il materiale prodotto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e ne trasmette copia al Sindaco e all'Assessore comunale alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili;
- coadiuva il Segretario nella redazione del verbale delle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- collabora con le Commissioni di lavoro.

Articolo 23 – Ruolo del Segretario

1. Il Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è scelto dal Sindaco, al momento della nomina, tra i Consiglieri eletti.

Egli:

- verifica il numero dei Consiglieri presenti alle sedute procedendo all' appello nominale;
- comunica al Consiglio, dopo l'appello, i nomi degli assenti;
- redige il verbale delle sedute;
- raccoglie nell' ordine in cui avvengono, gli interventi dei Consiglieri e ne fornisce copia al Sindaco.

Articolo 24 – Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze realizza il proprio programma di norma attraverso n. 2 Commissioni di lavoro costituite da numero 3 Consiglieri e con distinte competenze, corrispondenti a quelle di cui all' art. 3 del presente regolamento.

2. Le Commissioni si costituiscono nel corso della seduta di insediamento del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, si insediano su convocazione del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e si riuniscono almeno una volta ogni 60 giorni, secondo un calendario stabilito dai Consiglieri in Collaborazione con il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, con il tutor e con gli insegnanti. .

3. Ciascuna Commissione elegge al proprio interno il Presidente con voto palese ed a maggioranza assoluta.

4. Il Presidente eletto nomina il Segretario della Commissione individuandolo fra i componenti.

5. Delle sedute delle commissioni è redatto verbale a cura del Segretario.

6. Le attività delle Commissioni sono coordinate dal Tutor il quale, fra l'altro, cura che tutti i Consiglieri siano componenti di Commissioni.

Articolo 25 – Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato all' Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione livello 1 "disposizioni generali" – sottosezione livello 2 "atti generali" ed entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata eseguibilità della delibera.

Articolo 26 – Norma transitoria e finale

1. Nell'ultima seduta prevista nel corso dell'anno scolastico, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali emerse, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze può proporre modifiche ed integrazioni al presente regolamento previo assenso del Sindaco della Città.

